



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela ambientale

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 2276 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA OCT S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, VIA NOBEL N. 7.

Il dirigente

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07-04-2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare:

- l’art. 9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
- l’art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20-01-2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03-01-2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16-06-2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 02-02-2026, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 23-02-2026 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 74 del 29-09-2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

l'atto organizzativo n. 5628 del 30-01-2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 02.02.2026 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2026-2028);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2026-2028);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2026-2028).

RICHIAMATI:

il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;

il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;

la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il decreto del sindaco metropolitano n. 28 del 30-04-2025 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;

la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";

il Regolamento Regionale n. 4/2025 in materia di VINCA ed il relativo Allegato tecnico;

l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prott. nn. 28331 e 28332 del 30-04-2026 con cui la ditta OCT s.r.l., con sede legale in Via Pitagora 18 - 30020 Noventa di Piave (VE), chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in comune di Noventa di Piave, Via Nobel n. 7.

CONSTATATO CHE:

la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;

la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 11-05-2026 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società OCT s.r.l.

DATO ATTO CHE:

con nota protocollo n. 30743 del 11-05-2026 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;

in data 18-05-2026 si è riunito il Comitato Tecnico VIA per la presentazione del progetto, convocato con nota prot. n. 30557 del 11-05-2026, di cui al verbale prot. n. 35722 del 28-05-2026;

in data 04-06-2026 è stato effettuato un sopralluogo presso la Ditta, del cui espletamento era stata data comunicazione con nota prot. n. 35288 del 27-05-2026. Di tale sopralluogo è stato redatto il verbale prot. n. 40195 del 16-06-2026;

con nota prot. n. 42359 del 24-06-2026 la Città metropolitana di Venezia ha richiesto integrazioni in materia di componente idrica e bilancio idraulico, layout dell'impianto e sistemi di abbattimento delle polveri, documentazione VInCA ed emissioni diffuse in atmosfera;

non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

con documentazione acquisita al prot. n. 48378 del 17-07-2026 la Ditta ha fornito le integrazioni richieste, comprendenti la relazione tecnica integrativa, l'aggiornamento del layout di progetto e il geodatabase previsto per la procedura VincA;

la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione, da parte del Comitato VIA, della significatività degli impatti;

nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata svolta l'istruttoria-tecnico amministrativa di cui alla Fase 3 lettera B) "Valutazione preliminare (Livello I-Screening specifico) dell'Allegato Tecnico al Regolamento Regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;

il Comitato VIA, nella seduta del 25-08-2026 (di cui al verbale prot. n. 57294 del 27-08-2026), ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 57609 del 28-08-2026 (allegato alla presente determina); tale parere include anche il parere motivato positivo di VINCA.

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prott. nn. 28331 e 28332 del 30-04-2026 e relativo alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in comune di Noventa di Piave, Via Nobel n. 7, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 57609 del 28-08-2026, che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione ambientale n. 1 - Acque meteoriche, bagnatura e lavaggio ruote

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere trasmesso agli enti competenti un quadro riepilogativo univoco dei volumi annui e delle modalità di scarico del lavaggio ruote, chiarendo la difformità tra i valori riportati nella relazione integrativa.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In sede di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia.

Condizione ambientale n. 2: Emissioni diffuse

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Il Piano di Gestione operativa deve descrivere le modalità di bagnatura dei rifiuti/materiali sia in fase di movimentazione che di lavorazione, con registrazione in apposito file da mettere a disposizione alle autorità di controllo. In particolare deve prevedere che l'impianto di bagnatura sia attivato in continuo, ad eccezione degli eventi piovosi, in occasione di movimentazione di rifiuti/materiali e al passaggio di mezzi (ruspa, muletti e camion...).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Il PGO deve essere presentato alla CmVE nell'ambito della procedura di autorizzazione rifiuti, ART. 208 del D.lgs n.152/2006 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia.

Condizione ambientale n. 3 - Rumore

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Entro 90 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere eseguita una verifica acustica post operam nelle condizioni rappresentative dell'assetto di esercizio più gravoso, con misurazioni in corrispondenza dei ricettori individuati nella valutazione previsionale e trasmissione degli esiti agli enti competenti.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Nell'ambito del collaudo funzionale dovranno essere forniti gli esiti della verifica acustica di cui sopra.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia, con l'ausilio del Comune di Noventa di Piave e, se necessario, del supporto di ARPAV.

2. Di dare atto che, all'esito dello screening di incidenza/VINCA livello I, il progetto non determina incidenze negative significative sul sito della rete Natura 2000 più prossimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat. Il presente atto costituisce pertanto parere motivato positivo di VINCA.

Il presente parere motivato ha **validità di 10 anni**. Motivata richiesta di proroga finalizzata a consentire la conclusione del progetto può essere presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di validità del parere.

3. Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato **entro 10 anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento (**entro il 28-08-2036**). Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla scrivente Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata. Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo provvedimento continua ad essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

4. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste. Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area tutela ambientale della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>

5. Ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.lgs 152/06, il proponente, entro i termini di validità disposti dal presente provvedimento (**entro il 28-08-2036**), è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.

6. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

7. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 31-08-2026, risulta rispettato.

8. Ai fini delle condizioni ambientali e degli adempimenti posti a carico della Ditta, il dies a quo decorre dalla data di comunicazione/notifica del presente provvedimento al proponente; resta fermo che i termini di impugnazione decorrono invece dalla pubblicazione sul sito web istituzionale.

9. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

10. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta OCT S.r.l e per conoscenza al Comune di Noventa di Piave, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, a VERITAS S.p.A.

11. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente